



Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013

A.C. 2981

Dossier n° 294 - Schede di lettura
18 gennaio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2981
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	20 marzo 2015
assegnazione:	17 aprile 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Il **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013** costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale. In base all'accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il testo si compone di **24 articoli**.

L'**articolo 1** prevede che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato.

L'**articolo 2** individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di **estradizione processuale**, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di **estradizione esecutiva**, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2). Per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi l'estradizione non può essere rifiutata con l'unica motivazione che la legge dello Stato richiesto impone tipi di tasse ed imposte differenti o non prevede la stessa disciplina in tali materie (par. 3). Si prevede che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 4) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 5).

L'**articolo 3** enumera i motivi di **rifiuto obbligatorio** dell'estradizione e l'**articolo 4** disciplina i motivi di **rifiuto facoltativi**.

Il diritto delle Parti contraenti di **rifiutare l'estradizione dei propri cittadini** è previsto dall' **articolo 5**.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

In particolare, l'**articolo 6** individua le **Autorità Centrali** designate dalla Parti a trasmettere le richieste nel

Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.

L'**articolo 7** individua la **documentazione** necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quaranta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'**articolo 8**.

L'**articolo 9** dispone in materia di **decisione** sull'extradizione da parte dello Stato richiesto.

L'**articolo 10** riguarda il **principio di specialità** e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.

L'**articolo 11** prevede il principio generale di **divieto di riestradizione** verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.

L'**articolo 12** prevede la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** e la relativa procedura.

L'**articolo 13** disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi.

L'**articolo 14** riguarda le **modalità di consegna** della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione

L'**articolo 15** prevede e disciplina le ipotesi di **consegna differita** e di **consegna temporanea**.

L'**articolo 16** riguarda la **procedura semplificata di estradizione**, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'extradizione

L'**articolo 17** riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'extradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.

L'**articolo 18** disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di **transito** di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.

Ai sensi dell'**articolo 19**, che dispone in materia di **spese di estradizione**, sono lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'**articolo 20** dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata.

Ai sensi dell'**articolo 21** il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'**articolo 22** dispone in materia di **riservatezza** e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

L'**articolo 23** individua nelle consultazioni tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo.

L'**articolo 24** contiene le clausole finali e prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è **modificabile** mediante accordo scritto ed ha **durata illimitata**; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Il **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo**, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati – come si legge nella relazione illustrativa che corredata l'A.C. 2981 - da alcun accordo. In virtù del Trattato, Italia e Kosovo si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il testo si compone di **27 articoli**.

Con l'**articolo 1** si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione

nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'**articolo 2 (doppia incriminazione)** stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.

L'**articolo 3** riguarda le ipotesi di **rifiuto o rinvio dell'assistenza**.

L'**articolo 4** individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le **Autorità Centrali** designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

Forma (scritta) e contenuto della richiesta di assistenza sono illustrate dall'**articolo 5**.

L'**articolo 6** detta le norme applicabili all'**esecuzione della richiesta di assistenza**, che deve avere esecuzione immediata.

L'**articolo 7** riguarda, in particolare, della **ricerca di persone** sul territorio dello Stato richiesto.

L'**articolo 8** dispone in tema di **citazioni e notifiche**.

L'**assunzione probatoria** nello Stato richiesto è l'oggetto dell'**articolo 9**.

All'**articolo 10** è disciplinata la **comparizione** dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L'**articolo 11** prevede norme a **garanzia** della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del **principio di specialità**.

L'**articolo 12** detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.

L'**articolo 13** disciplina il ricorso ai collegamenti in **videoconferenza** per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'**articolo 14** riguarda il **trasferimento temporaneo** delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.

Gli **articoli 15 e 16** dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.

L'**articolo 17** dispone circa l'esecuzione di **perquisizioni, sequestri e confische** nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente.

L'**articolo 18** prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

L'**articolo 19** coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

L'**articolo 20** prevede lo **scambio di informazioni** fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.

L'**articolo 21** dispone circa lo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie.

L'**articolo 22** prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali.

Ai sensi dell'**articolo 23** atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'**articolo 24** dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.

L'**articolo 25** dispone **sul riparto dei costi e delle spese** fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. In particolare, i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenuti dallo Stato richiesto, mentre a carico dello Stato richiedente sono le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (art. 6, par. 3 del Trattato in esame); indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (art. 10 del Trattato); le spese correlate alla protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale (art. 12 del Trattato in esame); le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (art. 13 del Trattato); le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati (par. 1). Quando l'esecuzione della richiesta comportasse spese straordinarie gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione (par. 2).

L'**articolo 26** individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo.

L'**articolo 27**, che contiene le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del **Trattato di estradizione** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 e del **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, si compone di **quattro articoli**: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.

L'**articolo 3** reca la **copertura degli oneri finanziari** (dettagliati nella relazione tecnica) derivanti dall'attuazione dei Trattati. Il **comma 1**, con riferimento al Trattato di estradizione prevede oneri per **spese di missione** derivanti dagli articoli 14 (consegna della persona da estradare) e 19 (spese di estradizione), valutati in **euro 4.734 a decorrere dal 2015**; per le **rimanenti spese** di cui agli articoli 7 (documentazione) e 8 (informazioni supplementari) del medesimo Trattato la norma prevede un onere di **euro 4.500 a decorrere dal 2015**; con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale il medesimo comma 1 prevede oneri per **spese di missione** derivanti dagli articoli 6 (esecuzione della richiesta di assistenza), 9 (assunzione delle prove), 10 (comparizione) e 14 (trasferimento temporaneo di persone detenute) valutati in **euro 8.094 a decorrere dal 2015**; per le **rimanenti spese** di cui agli articoli 13 (videoconferenza), 15 e 16 (documenti ufficiali e pubblici, ed altri documenti) del medesimo Trattato di assistenza giudiziaria la norma prevede un onere di **euro 21.100 a decorrere dal 2015**. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione (di cui agli artt. 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale) ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi (**comma 3**), a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e comunque della missione "Giustizia" del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Il **comma 4** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 3.

Il **comma 5**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge A.C. 2981 è corredato di una relazione illustrativa e di relazione tecnica.

Il provvedimento è corredato anche di un'**Analisi tecnico-normativa** nella quale, in relazione al **Trattato di estradizione**, si evidenzia che esso si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno, e dagli articoli da 697 a 722 del medesimo codice che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero. Nell'ATN si sottolinea, in proposito, che il Trattato di estradizione non incide sul quadro normativo vigente, continuando lo Stato italiano ad applicare la propria normativa. Quanto alla compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, nell'ATN si legge che il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26) e che la ratifica del medesimo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. Viene evidenziato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione la circostanza che il reato per il quale essa è richiesta sia un reato politico o, ancora, quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Nell'ATN si sottolinea, inoltre, che il Trattato di estradizione è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'extradizione; in particolare, viene evidenziato che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, tuttavia, il Kosovo non è parte né vi ha inteso aderire come Stato terzo. L'accordo, inoltre, non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'extradizione. Il Trattato, infine, segue il modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è pertanto in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati

membri dell'Unione europea.

Quanto al **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale**, nell'ATN si legge che esso si inserisce nel contesto normativo determinato dall'articolo 696 del codice di procedura penale, già evocato con riferimento al Trattato di estradizione, e dagli articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero. La ratifica del Trattato, che rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale, avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. L'intervento, inoltre, è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale; in particolare, l'ATN evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, tuttavia, il Governo del Kosovo non è parte né vi ha aderito come Stato terzo. Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale e, in quanto conforme al modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, appare in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento è corredato anche di un'**Analisi di impatto della regolamentazione**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.